



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Allegato 1 - Procedura informatizzata per la trasformazione delle strutture didattiche di riferimento per l'offerta formativa degli Atenei

Indicazione delle strutture: dipartimenti ed eventuali strutture di raccordo.

Gli Atenei provvedono a inserire i principali elementi informativi relativi ad ogni singolo dipartimento (denominazione, sede, telefono, e-mail istituzionale del dipartimento; nominativo, e-mail, codice fiscale del direttore) e (se presenti) le analoghe informazioni di ogni singola struttura di raccordo.

Si ricorda che nel DM 23 dicembre 2010, n. 50 sono stati riportati gli elenchi delle sedi legali e amministrative degli Atenei (elenco n. 1) e delle sedi delle facoltà in Comuni diversi da quello sede dell'Ateneo o dei Comuni a queste confinanti (elenco n. 2). A tale riguardo si precisa che la sede indicata per ciascun dipartimento dovrà pertanto fare riferimento a una di quelle riportate nell'elenco 1 (o nei comuni alle stesse confinanti), ovvero a una di quelle dell'elenco 2 limitatamente ai casi in cui al dipartimento afferiscano corsi che in precedenza afferivano a facoltà riportate in tale ultimo elenco. La sede indicata per ciascuna struttura di raccordo dovrà fare riferimento a quelle indicate all'elenco 1, ovvero alla sede di uno dei dipartimenti alla stessa afferenti.

Afferenze dei corsi di laurea ai dipartimenti e dei dipartimenti alle eventuali strutture di raccordo.

Le Università provvedono ad individuare le afferenze di tutti i corsi presenti nel regolamento didattico d'Ateneo ai dipartimenti. Relativamente alla organizzazione della didattica di ogni ateneo e fatte salve le attribuzioni dei rispettivi consigli di corso, ogni corso di studio deve afferire ad un "dipartimento di riferimento" individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso. E' ammessa la possibilità di prevedere una afferenza del singolo corso di studio anche a più dipartimenti tra cui andrà comunque individuato quello di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio¹.

Qualora sia adottato un modello organizzativo che prevede anche la presenza di strutture di raccordo si ricorda che, fatte salve le specificità relative all'area medica, le strutture di raccordo sono finalizzate al coordinamento, alla razionalizzazione e alla gestione di servizi comuni delle attività didattiche di almeno due dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare. A tal fine sarà possibile indicare l'afferenza dei dipartimenti alle rispettive strutture di raccordo².

¹ Tali valutazioni devono essere adeguatamente considerate e riportate, in particolare, a livello di Regolamento didattico di ateneo.

² Tenuto conto che di norma ogni dipartimento fa riferimento ad una unica struttura di raccordo, eventuali eccezioni andranno adeguatamente motivate nel Regolamento didattico di ateneo.